



COMUNE DI TORREBELVICINO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 29/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E PROROGA SCADENZE DEI VERSAMENTI.

L'anno **duemilaventi** addi **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **19:00**, nella sede del Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente **Emanuele Boscoscuro**. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Comunale **dr. Livio Bertoia**.

Sono presenti i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
BOSCOSCURO EMANUELE	X	
COMPARIN ALESSANDRA	X	
STELLA ALESSANDRO		X
BOSCOSCURO NICOLA	X	
SCAPIN ALICE	X	
SCAPIN EMILIO	X	
DAL LAGO CLAUDIO	X	
PRANDINA PIERO		X
DAL PRA' JESSICA	X	
CRISTOFORI FLAVIO	X	
MARZOTTO GIULIA	X	
DALLA GUARDA ANDREA	X	
SANTACATTERINA DARIA		X

Presenti: 10 Assenti: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E PROROGA SCADENZE DEI VERSAMENTI.

Esce il cons. Santacatterina

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, vista la situazione economica attuale e per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal Pef Arera, in un così difficile momento storico;

a) di confermare le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 (delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2018), con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre.

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" e "B" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo:

Allegato "A" - Tariffe utenze domestiche

Allegato "B" - Tariffe utenze non domestiche

PRESO ATTO che a decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine perentorio stabilito per legge;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTE

- la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario e tariffe della componente TARI – tassa sui rifiuti – anno 2019";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 30 dicembre 2019 con oggetto "Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati";

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 9/1/2020 con oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020 – 2022 – Assegnazione risorse finanziarie di entrate e di spesa".

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 dell'11/06/2020 con cui si ratifica lo spostamento della prima rata tari dal 16 aprile 2020 al 16 giugno 2020 e si dispone un'ulteriore proroga della scadenza al 16 settembre 2020;

RITENUTO necessario, stante l'attuale situazione, di procedere, contestualmente, al differimento della rata a saldo al 16/12/2020 e, pertanto, di stabilire che la TARI, per il solo anno 2020, venga riscossa in due rate aventi scadenza:

- **Acconto: 16 settembre 2020**
- **Saldo: 16 dicembre 2020.**

VISTO l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000 e s.m.i. il quale prevede che il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le delibere, purché approvate entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dal D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 77, che prevede il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020;

PRESO ATTO che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2019;

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri obbligatori riportati in calce alla presente;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti espressi in forma di legge che danno il seguente risultato:

presenti e votanti: 10

favorevoli: 10

DELIBERA

- 1) Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima.
- 3) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, confermandole uguali al 2019, come indicate negli allegati "A" e "B" (parti integranti e sostanziali), rispettivamente, per le utenze domestiche e non domestiche.
- 4) Di dare atto che quanto disposto con la presente deliberazione si applica dal 1° gennaio 2020.
- 5) Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento degli avvisi TARI per l'anno 2020:
 - 1° rata entro il 16 settembre 2020;
 - 2° rata entro il 16 dicembre 2020.
- 6) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di provvedere con gli adempimenti conseguenti.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Emanuele Boscoscuro

(Documento firmato digitalmente)

SEGRETARIO COMUNALE
dr. Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)

Tariffe per UtENZE Domestiche									
Tipologia	Categoria	Numero Componenti Nucleo Familiare	Sup.	UtENZE	Ka	Kb	Quota Fissa	Quota Variabile	
DOMESTICA 51 / Abitazione		1	69.054,42	708	0,80	1,00	0,8214 € / mq	51.5151 €	
DOMESTICA 51 / Abitazione		2	86.970,00	744	0,94	1,80	0,9651 € / mq	92.7271 €	
DOMESTICA 51 / Abitazione		3	57.953,00	478	1,05	2,05	1,0780 € / mq	105.6059 €	
DOMESTICA 51 / Abitazione		4	46.459,00	373	1,14	2,60	1,1704 € / mq	133.9392 €	
DOMESTICA 51 / Abitazione		5	13.909,00	100	1,23	2,90	1,2628 € / mq	149.3937 €	
DOMESTICA 51 / Abitazione		6	1.962,00	17	1,30	3,40	1,3347 € / mq	175.1512 €	
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		1	58.693,00	2.036	0,80		0,8214 € / mq	0.0000 €	
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		2	95,00	6	0,94		0,9651 € / mq	0.0000 €	
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		3	81,00	2	1,05		1,0780 € / mq	0.0000 €	
DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione		4	28,00	1	1,14		1,1704 € / mq	0.0000 €	
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		1	10.098,00	108	0,80	1,00	0,8214 € / mq	51.5151 €	
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		2	176,00	2	0,94	1,80	0,9651 € / mq	92.7271 €	
DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		6	494,00	5	1,30	3,40	1,3347 € / mq	175.1512 €	
DOMESTICA 54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		1	1.341,00	37	0,80		0,8214 € / mq	0.0000 €	
DOMESTICA 54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche		2	26,00	1	0,94		0,9651 € / mq	0.0000 €	
DOMESTICA 55 / Abitazione a disposizione di Residenti		1	2.104,00	24	0,80	1,00	0,8214 € / mq	51.5151 €	
DOMESTICA 56 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di Residenti		1	388,00	8	0,80		0,8214 € / mq	0.0000 €	

Tariffe per Utenze Non Domestiche

Tipologia	Categoria	Sup.	Utenze	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile	Totale
NON DOMESTICA	1 / MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI	8.190,00	9	0,40	4,00	0,2355 € / mq	0,2041 € / mq	0,4396 € / mq
NON DOMESTICA	3 / AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VEND.DIRETTA	1.571,00	21	0,53	4,60	0,3120 € / mq	0,2347 € / mq	0,5467 € / mq
NON DOMESTICA	4 / CAMPEGGI/DISTRIBUTORI CARB./IMP. SPORTIVI	593,00	2	0,78	7,00	0,4592 € / mq	0,3571 € / mq	0,8163 € / mq
NON DOMESTICA	7 / ALBERGHI CON RISTORAZIONE	207,00	1	1,20	9,85	0,7065 € / mq	0,5025 € / mq	1,2090 € / mq
NON DOMESTICA	9 / CASE DI CURA O RIPOSO	354,00	1	1,25	10,22	0,7360 € / mq	0,5214 € / mq	1,2573 € / mq
NON DOMESTICA	11 / UFFICI AGENZIE	2.787,00	49	1,52	8,78	0,8949 € / mq	0,4479 € / mq	1,3428 € / mq
NON DOMESTICA	12 / BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	534,00	3	0,61	5,00	0,3591 € / mq	0,2551 € / mq	0,6142 € / mq
NON DOMESTICA	13 / NEGOZI(ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIE)	1.061,00	7	1,41	8,15	0,8302 € / mq	0,4158 € / mq	1,2459 € / mq
NON DOMESTICA	14 / EDICOLE FARMACIE TABACCAI	267,00	4	1,80	14,76	1,0598 € / mq	0,7530 € / mq	1,8127 € / mq
NON DOMESTICA	15 / NEGOZI (TAPPETI,ANTIQUARIO,TENDE,CAPPELLI,...)	72,00	2	0,83	6,81	0,4887 € / mq	0,3474 € / mq	0,8361 € / mq
NON DOMESTICA	17 / ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(BARBIERE PARRU	703,00	12	1,48	8,95	0,8714 € / mq	0,4566 € / mq	1,3279 € / mq
NON DOMESTICA	18 / ARTIGIANALI (FALEGNAMIE IDRAULICO ELETTRI	406,00	13	1,03	6,76	0,6064 € / mq	0,3449 € / mq	0,9513 € / mq
NON DOMESTICA	19 / CARROZZERIA OFFICINA ELETTRAUTO	150,00	8	1,41	11,55	0,8302 € / mq	0,5892 € / mq	1,4194 € / mq
NON DOMESTICA	20 / ATT. INDUST. CON CAPANNONI DI PRODUZION	6.278,00	32	0,92	7,53	0,5417 € / mq	0,3841 € / mq	0,9258 € / mq
NON DOMESTICA	21 / ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4.498,00	49	1,09	8,91	0,6418 € / mq	0,4545 € / mq	1,0963 € / mq
NON DOMESTICA	22 / RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PUB(PLATEAT	2.186,00	14	5,57	45,67	3,2794 € / mq	2,3298 € / mq	5,6092 € / mq
NON DOMESTICA	24 / BAR CAFFE PASTICCERIE(PLATEATICO)	957,00	8	3,96	32,47	2,3315 € / mq	1,6564 € / mq	3,9879 € / mq
NON DOMESTICA	25 / SUPERMERCATO PANE PASTA MACELLERIA SALLUM	2.639,00	10	2,76	22,63	1,6250 € / mq	1,1544 € / mq	2,7794 € / mq
NON DOMESTICA	27 / ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIANTE PIZZA	212,00	4	7,20	77,00	4,2391 € / mq	3,9281 € / mq	8,1672 € / mq